

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

REGIONE LOMBARDIA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI
NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE**

3 GIUGNO 2002

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA LA REGIONE LOMBARDIA, IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SI STIPULA

il seguente protocollo d'intesa per avviare nella Regione Lombardia la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;*

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 *recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, *recante Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo d'istruzione;*

VISTO il Decreto 9 agosto 1999, n. 323 *recante norme per l'attuazione dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'obbligo d'istruzione;*

VISTO il D. L.vo 31 marzo 1998, n.112 in materia di *conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali*;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n.144 concernente *misure in materia d'investimenti, delega al Governo per il Riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali*, in particolare l'art.68 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative;

VISTO il DPR 12 luglio 2000, n. 257 *Regolamento di attuazione dell'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative*;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

TENUTO CONTO del Disegno di legge - *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale* ;

TENUTO CONTO in particolare l'art.2, lettera h) dello stesso concernente i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

TENUTO CONTO dell'esigenza di corrispondere ad una avvertita e diffusa domanda di formazione che comprenda non solo l'istruzione, ma anche la formazione professionale e continua;

RITENUTO CHE per poter corrispondere a tale domanda, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, si rende necessario - in attesa che trovino attuazione le nuove normative prevedibili sulla base del disegno di legge -individuare e predisporre modelli e percorsi di innovazione didattica, metodologica, organizzativa che coinvolgano i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, realizzino forme d'interazione e di integrazione tra i due citati sistemi, valorizzino la capacità di progettazione dei soggetti coinvolti, motivando all'apprendimento attraverso il fare e l'agire;

RITENUTO altresì che tali interventi di interazione e d'integrazione debbano concretizzarsi in piani didattici e formativi che consentano l'assolvimento dell'obbligo scolastico e al tempo stesso il conseguimento degli obiettivi relativi all'acquisizione di conoscenze, capacità, abilità e competenze di base proprie della Formazione Professionale;

RITENUTO pertanto che tali sperimentazioni debbono riguardare in particolare i giovani che non abbiano ancora assolto all'obbligo scolastico e che abbiano manifestato un orientamento verso percorsi professionalizzanti, attraverso intese, interazioni e collaborazioni tra le istituzioni scolastiche interessate e i centri di formazione professionale riconosciuti, nelle linee del presente protocollo;

TENUTO CONTO dell'esigenza di creare le condizioni necessarie per lo studio, l'elaborazione e l'attuazione attraverso una progettazione comune e personalizzata, di appositi piani di studio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente, ad avviare, definire e sostenere in via sperimentale un processo finalizzato alla individuazione di soluzioni innovative relative al sistema di istruzione e formazione professionale, secondo modalità stabilite dal Comitato scientifico, di cui al successivo art.7.

Articolo 2

La sperimentazione sarà realizzata a partire dall'anno scolastico 2002-2003, secondo modalità e tempi atti ad assicurare la necessaria gradualità alle diverse fasi operative e in consonanza con i tempi dell'anno scolastico.

Articolo 3

Le istituzioni scolastiche interessate, i centri di formazione professionale riconosciuti, le agenzie formative procedono, di

comune intesa e nell'ambito delle proprie competenze, alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi sperimentali, attraverso la riorganizzazione delle attività educative e didattiche, al fine sia di potenziare le capacità di scelta degli studenti sia di consentire loro l'acquisizione di nuove competenze anche spendibili nel mondo del lavoro.

Articolo 4

Per realizzare le finalità sopraindicate, il MIUR, la Direzione Scolastica Regionale della Lombardia, la Regione Lombardia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegnano ad attuare le seguenti forme di intervento:

- sperimentazione di percorsi triennali di qualifica e degli eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di sviluppo nella formazione professionale superiore
- ridefinizione di aspetti teorici e pratici dell'orientamento, finalizzata alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente in ingresso ed in uscita dei percorsi
- localizzazione delle sedi formative e programmazione degli interventi che tengano conto delle strutture e delle offerte formative presenti a livello territoriale
- reciproca messa a disposizione di sedi, attrezzature e servizi
- programmazione congiunta di progetti in alternanza scuola - lavoro finalizzati ad un'offerta personalizzata
- programmazione di interventi comuni di formazione dei formatori, per lo scambio di esperienze tra i vari sistemi e l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento e dell'alternanza
- individuazione di modalità di accompagnamento, monitoraggio e valutazione di tale sperimentazione

Articolo 5

La sperimentazione sarà inoltre finalizzata alla costruzione di un sistema di certificazione delle acquisizioni anche maturate in esperienze lavorative e al riconoscimento di crediti formativi. In tale ambito, una prima iniziativa può riguardare la sperimentazione

dell'assolvimento dell'obbligo scolastico nei percorsi di formazione professionale, assicurando nell'arco di tali percorsi l'acquisizione di crediti corrispondenti a quelli previsti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. La sperimentazione verterà altresì sui possibili passaggi e rientri tra i due percorsi.

Articolo 6

Gli interventi sono realizzati sulla base di specifici accordi stipulati tra Regione Lombardia, il MIUR, ed Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detti accordi devono anche definire i programmi di intervento, secondo i criteri stabiliti dal Comitato paritetico di coordinamento, di cui all'art. 7.

Le forme di collaborazione e gli interventi previsti dal presente protocollo saranno attuati secondo criteri che incentivino la partecipazione della rappresentanza dei lavoratori, delle imprese e degli altri soggetti portatori di interessi sociali, riferiti in particolare a categorie svantaggiate ed a fasce deboli di popolazione.

Qualora per la realizzazione di attività formative sperimentali sia prevista la reciproca collaborazione tra centri di formazione professionale e istituti scolastici, si provvederà mediante specifici accordi tra i suindicati soggetti.

Articolo 7

Per l'attuazione del presente accordo viene istituito un Comitato paritetico di coordinamento, composto da 6 membri dei quali 2 nominati dalla Regione, 2 nominati dal MIUR tramite l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, e 2 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente protocollo sarà sottoposto, ai fini dell'attuazione, ai prescritti esami e procedure di rito.

Il Comitato si avvale sotto il profilo organizzativo di una segreteria tecnica messa a disposizione dell'Assessorato alla Formazione Professionale della Lombardia.

Alle riunioni del Comitato sono invitati di volta in volta, e a seconda delle necessità, rappresentanti delle forze sociali, degli imprenditori, delle autonomie locali, degli organismi erogativi e di esperti, senza diritto di voto ed alcun onere a carico delle Amministrazioni.

Articolo 8

Il presente protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità per i tre anni scolastici successivi ad essa.

Esso può essere modificato in ogni tempo d'intesa tra le parti e può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle parti medesime.

La concreta attuazione del presente protocollo è affidata alle intese che verranno assunte a livello regionale tra i soggetti interessati.

Milano,

Il Presidente della Regione Lombardia

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali